MINISTERO DELL'INTERNO

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO,
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE**

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE
Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali**

(Chiarimento)
PROT. n° P247/4106 sott. 55

Roma, 05/03/2002

OGGETTO: D.M. 13.10.94: punti 4.3 (distanze di sicurezza interne) e 4.4 (distanze di protezione). Richiesta di chiarimenti.

Con riferimento al quesito posto dal Comando Provinciale VV.F. di Brescia, si concorda con il parere espresso al riguardo da codesto Ispettorato Regionale nella nota che si riscontra.

In particolare si ritiene che per i depositi di cui al punto 3.1 dell'allegato al D.M. 13 ottobre 1994 sia consentito il dimezzamento di tutte le distanze di sicurezza interna previste al successivo punto 4.3, senza ulteriori prescrizioni inerenti l'interramento dei serbatoi o la realizzazione di muri di schermo.

Viceversa per i depositi di cui al punto 3.2 dei citato decreto, il dimezzamento delle distanze di sicurezza interna è realizzabile soltanto nei casi in cui ciò sia espressamente previsto al punto 4.3.1 e nel rispetto delle condizioni ivi stabilite.

Per tali ultimi depositi, quindi, non è riducibile la distanza di 25 metri da osservare rispetto alle centrali termiche.

Parere dell'Ispettorato regionale

Si è esaminato il quesito proposto dal Comando provinciale di Brescia, che si trasmette a codesto Ministero per il parere finale, volto a chiarire la corretta interpretazione del D.M. 13.10.94 nella parte che riguarda la definizione delle distanze di sicurezza interne e di protezione, in special modo per i depositi di gpl inseriti all'interno di attività artigianali o commerciali.

A tale proposito si esprime, per quanto di competenza, il seguente parere:

- la riduzione delle distanze di sicurezza interne definite al punto 4.3 del decreto in argomento (ivi compresa quella relativa alle centrali termiche) è possibile per i depositi di cui al punto 3.1 anche in assenza di muri di schermo o serbatoi interrati o ricoperti; tali condizioni sono invece richieste per i depositi di cui al punto 3..2, al fini della riduzione delle suddette distanze, nei casi specifici previsti al punto 4.3. 1;
- le distanze di sicurezza interna sono quelle espressamente definite al punto 4.3.1; gli altri fabbricati siti all'interno dell'insediamento industriale o artigianale dovranno essere esterni alla zona di rispetto di cui al punto 4.5;
- la norma non prevede riduzioni delle distanze di protezione;

Tali considerazioni si riferiscono a depositi di nuova installazione, mentre per quelli esistenti applicano le disposizioni di cui al Titolo XV, punto 15.1.

Si ritiene infine ammissibile il ricorso all'istituto della deroga nei casi previsti dal D.P.R. 37/98.

Richiesta del Comando

Il D.M. 13.10.1994 fissa i criteri di prevenzione incendi per la "Progettazione, lo costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di GPL in serbatoi f Issi di capacità superiore a 5 mc e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 Kg".

Dalla lettura dei succitato D.M. appare allo scrivente che siano state fissate, in maniera particolare, le distanze da rispettare per i serbatoi inseriti in impianti di imbottigliamento, mentre poco si chiarisce per quanto concerne le distanze che devono essere rispettate dai serbatoi fissi di capacità superiore e 5mc quando siano inseriti all'interno di attività industriali o artigianali, cosa molto frequente per accedere all'acquisto dei "gas defiscalizzato".

In particolare grosse controversie nascono sull'interpretazione dei punto 4.3.4 che fissa in 25 mt la distanza di sicurezza interna da rispettare fra gli elementi pericolosi dei deposito e le Centrali Termiche, senza specificare se tale distanza sia dimezzabile o meno con interposizione di muro di schermo o nel caso dei serbatoi interrati o ricoperti.

D'altra parte al precedente punto 4.3.2 dello stesso D.M. si specifica: "è consentito nei depositi di cui al punto 3.1 (depositi con serbatoi fissi di capacita complessivo superiore a 5 mc fino a 30 mc e/o recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5000 Kg fino a 12000 Kg) le distanze di sicurezza interna siano ridotte fino alla metà" .

È parere dello scrivente che, nel caso dei depositi di cui al punto 3.1, essendo definiti i 25 mt stabiliti fra gli elementi pericolosi del deposito e le centrali termiche come distanza di sicurezza interna, alla luce del punto 4.3.2 tale distanza possa essere dimezzata se interposto un muro di schermo o nel caso di serbatoi interrati o ricoperti.

Restano invece valide le intere distanze di sicurezza interne (senza possibilità di dimezzamento) nel caso di depositi non rientranti al punto 3.1.

Non é altresì chiaro quali siano le distanze cui devono essere collocati (altri fabbricati sempre all'interno dell'insediamento industriale o artigianale in cui é inserito il deposito di GPL, ma estranei ad esso (ad esempio: depositi, reparti di lavorazione con e senza utilizzo dei gas, ecc).

Su tale problematica, infatti, esistono diverse interpretazioni; in particolare vi e il dubbio se tali distanze siano da considerare come "distanze di sicurezza interna" cosi come definita dai D.M. 30.11.1983 o se invece sia necessario applicare le "distanze di sicurezza esterna" cosi come f issate dal D.M. 13.10.1994.

Il dubbio nasce dalla definizione di Distanza di sicurezza interna data dal D.M. 30.11.1983 (punto 2.2) dove non si comprende se il termine attività è da considerarsi legato alle singole attività casi come elencate nel D.M. 16.02.1982 o più semplicemente se per attività si intende tutto ciò che avviene all'interno dell'insediamento industriale o artigianale.

Lo scrivente ritiene che la chiara interpretazione di questo punto sia di notevole importanza per la corretta applicazione del Regola Tecnica poiché vi è notevole differenza fra la misura delle distanze di sicurezza interne e la misura delle distanze di sicurezza esterne.

Il Punto 4.4. dei D.M. in questione fissa le distanze minime di protezione che devono essere osservate rispetto agli elementi pericoli del deposito.

Anche in questo caso non si specifica se tali distanze possano essere dimezzate se interposto un muro di schermo o nel caso di serbatoi interrati o ricoperti.

A tale proposito lo scrivente ritiene che almeno per i depositi rientranti al punto 3.1 anche tali distanze possano essere dimezzate con interposizione di muro di schermo o nel caso di serbatoi interrati o ricoperti.

Per quanto sopra descritto, si chiede a Codesto Ispettorato di esprimere un proprio parere al riguardo ed in particolare, qualora non dovesse concordare con quanto sopra esposto, se il ricorso all'istituto della "DEROGA" può essere considerato uno strumento valido ci cui eventualmente ricorrere in alcuni casi, quando talune distanze, così come f issate nel D.M. , non possono essere rispettate.